

Adempimenti Rifiuti

➤ **Formulario di trasporto**

L'[articolo 193 del Dlgs 152/2006](#) disciplina il "Trasporto dei rifiuti" e stabilisce, in generale, che qualsiasi trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (Fir). Nel formulario devono essere indicate le informazioni sui rifiuti trasportati, i soggetti coinvolti nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario), le modalità di trasporto e la destinazione finale dei rifiuti.

Soggetti Esclusi /Eccezioni alla compilazione del formulario

Il [Dlgs 152/06](#) prevede quali sono i soggetti esclusi dalla compilazione del formulario e quando è possibile :

1. Quando il trasporto dei **rifiuti urbani** è effettuato dal soggetto che gestisce il servizio integrato pubblico del territorio;
2. Quando avviene il trasporto per **piccole quantità** di rifiuti non pericolosi (max 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) effettuati in modo occasionale e saltuario dal produttore dei rifiuti stessi;
3. Quando il trasporto di rifiuti pericolosi e non è compiuto da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma **ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
4. Quando il trasporto di rifiuti di **origine agricola e agro-industriale** effettuato dal loro produttore in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata effettuata apposita convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg. o di 30 lt.

Modello e tenuta dei formulari

Il formulario di identificazione rifiuti (alias F.I.R.) di trasporto deve essere conforme al modello contenuto nel [Dm 1° aprile 1998, n. 145](#) e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono integrate dalla [circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998](#), contenente le istruzioni ministeriali per la compilazione del documento. Il formulario deve essere:

- **Il F.I.R. è redatto** su apposito bollettario a ricalco conforme al modello di cui al [Dm 145/1998](#) (oppure usando strumenti informatici, il formulario dovrà essere stampato su carta a modulo continuo a ricalco. Nel maggior parte dei casi potranno essere usati solo i formulari predisposti da tipografie autorizzate);

- **Il F.I.R. è numerato** progressivamente e vidimato dall'Agenzia delle entrate presso Uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti;

- **Il F.I.R. annotato** sul registro Iva-acquisti, tramite registrazione della fattura di acquisto da effettuarsi prima dell'utilizzo del primo formulario.

Emissione e conservazione

Il formulario deve essere **redatto in 4 esemplari**, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore del rifiuto nonché controfirmato dal trasportatore su tutte le 4 copie.

Di queste la prima copia resta al produttore/detentore, mentre le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore per la fase successiva di trasporto e conferimento rifiuti presso il destinatario finale. Il destinatario a sua volta trattiene una copia, e le restanti due copie (ri)vengono consegnate al trasportatore di cui una la trattiene per se, mentre l'ultima restante verrà spedita al produttore/detentore entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento.

Riepilogo:

La 1° Copia del Fir, viene rilasciata al produttore/detentore del rifiuto (senza l'esito del conferimento del rifiuto);

La 2° Copia del Fir, la trattiene l'impianto di destinazione finale;

La 3° Copia del Fir, la trattiene il trasportatore con l'esito del conferimento presso l'impianto di destinazione;

La 4° Copia del Fir, sarà spedita al produttore/detentore dal trasportatore con l'esito del conferimento presso l'impianto di destinazione (entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento);

In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine di escludere la propria responsabilità.

Nota Bene

Le copie del formulario (insieme al registro) devono essere conservate per cinque anni.

Casi particolari e/o semplificati

1) Ai sensi dell'[articolo 193, comma 11, Dlgs 152/2006](#), la **microraccolta di rifiuti**, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata "*nel più breve tempo tecnicamente possibile*" e nei formulari (che, si ritiene, rimangono uno per ogni utenza servita) devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Il percorso realmente effettuato deve essere indicato, in caso di variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni.

2) Il [decreto direttoriale MinAmbiente 1° febbraio 2018](#), in attuazione della [legge 124/2017 \(legge annuale per il mercato e la concorrenza\)](#), stabilisce le modalità semplificate per la **microraccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi**. La nuova disciplina, che si applica ai raccoglitori e trasportatori già iscritti all'Albo nazionale gestori o che si iscriveranno allo stesso nel rispetto delle modalità semplificata che l'Albo stesso dovrà individuare entro il 10 marzo 2018, stabilisce alcune modalità semplificate di compilazione del formulario dei rifiuti, nel caso di raccolta presso più produttori/detentori svolta con lo stesso veicolo e che si conclude nella giornata in cui ha avuto inizio ([vedi nuovo formulario di cui allegato A del provvedimento](#));

3) Nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, il trasporto di rifiuti venga effettuato dallo **stesso trasportatore con veicoli diversi (trasbordo totale) o da trasportatori diversi**, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori e dei diversi mezzi utilizzati, il nominativo

del conducente e la firma possono essere riportati nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni". Poiché in tale evenienza le quattro copie del formulario risultano insufficienti, sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari (fermo restando che il trasporto deve sempre essere accompagnato dagli originali).

4) Nel caso di **trasporto misto (ad esempio: gomma/ferrovia, gomma/nave)** occorre specificare nello spazio per le annotazioni la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo. Poiché anche in tale evenienza le quattro copie del formulario risultano insufficienti, è possibile conservare delle fotocopie dei formulari (sempre fermo restando che il trasporto deve sempre essere accompagnato dagli originali).

5) La **legge 221/2015 in vigore dal 2 febbraio 2016** consente agli imprenditori agricoli di delegare la tenuta e la compilazione del formulario alla cooperativa agricola di cui sono soci, a condizione che sia stato messo a loro a disposizione un sito per il deposito temporaneo. Si ritiene però che tale novità, in base a quanto stabilito dall'articolo 11 del Dl 101/2013, possa essere applicabile solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Segnalazioni nuove normative in corso per gli argomenti resi:

1) la [legge 205/2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018](#), che ha aperto alla tenuta in formato digitale del formulario. Come precisato dal MinAmbiente con una [nota diramata il 31 gennaio 2018](#), la possibilità di adempiere all'obbligo di trasmissione della quarta copia del formulario mediante Pec risulta applicabile senza la necessità di una specifica procedura;

2) il [decreto direttoriale MinAmbiente del 1° febbraio 2018](#) che ha introdotto una modalità semplificata per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di rottami ferrosi e non ferrosi.

3) In base al nuovo [articolo 194-bis](#) del Codice ambientale, introdotto dalla legge 205/2017 (**in vigore dal 1° gennaio 2018**) in attuazione del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti ex articoli 190 e 193 Dlgs 152/2006 possono essere effettuati in **formato digitale**;

— il **MinAmbiente può** con proprio decreto predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui sopra;

— è consentita la trasmissione della **quarta copia del formulario di trasporto** dei rifiuti ex articolo 193 anche **mediante posta elettronica certificata**.